

TAR Sicilia, Sezione II Palermo - Sentenza 13/12/2004 n. 2716  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Le norme di legge in materia di gare di appalti pubblici non considerano con disfavore le offerte che abbiano un identico ribasso, ma che non si appalesino anomale. In proposito, è stato affermato dalla giurisprudenza che non è ravvisabile alcuna possibilità di effetti distorsivi nel caso in cui le imprese partecipanti alla gara presentino identica offerta e l'aggiudicazione sia fatta a mezzo di sorteggio (T.A.R. Lazio, Sez. II, 21 marzo 1997 n. 521). Conclusivamente, l'identità delle offerte ha rilevanza soltanto ove poste a cavallo della soglia del 10% delle imprese da escludere dalla gara in quanto da considerare anomale. Il seggio di gara, pertanto, non deve ricondurre ad un'unica entità le offerte identiche ai fini del calcolo della media, dopo il c.d. taglio delle ali.